



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)

Tel. [0783.969031](tel:0783.969031) pec: comunesenis@pec.it

P.I.: 00082880956

SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 8 DEL 09/02/2021

OGGETTO:

ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL COMUNE DI SENIS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE FRANCESCO PILLONI DI ORISTANO-CODICE CIG: ZAE3088CBD

Codice CIG: ZAE3088CBD

L'anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 18 del 14.03.2000;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 90 del 18.10.10;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che detta disposizioni in merito al nuovo ordinamento contabile di Regioni, Enti locali e dei loro organismi;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con Deliberazione G.C. n. 108 del 19.12.2013;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione, che contiene anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2015/2017, approvato con Deliberazione G.C. n. 02 del 28.01.2015 e aggiornato, da ultimo, con Deliberazione di G.C. n. 04 del 28.02.2021 ;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n° 01 del 11/01/2021, con quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Settore Amministrativo in capo all'Assistente Sociale Dott.ssa Lidia Puddu;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, Sig.ra Daniela Cossu;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato – Città e delle Autonomie Locali;
- la legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio", che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli enti locali;
- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

- l'art. 163 del citato T.U.E.L. come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale, al comma 3, prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222." e al comma 5 che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi **non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente**, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 23/04/2020 relativa al "Esame ed approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico Di Programmazione (Dup)-periodo 2020-2022 (art.170,comma 1 del d.lgs.267/2000);
- la Deliberazione di C.C. n. 07 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 - art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 - artt. 10 e 11 del del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la delibera G.C. n.2 del 28.01.2021 con la quale l'Amministrazione Comunale, per i motivi indicati nella stessa, deliberava di:

- ▶ affidare all' Avvocato Francesco Pilloni con studio legale in Vico Episcopio 12 a Oristano, un incarico esterno di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, comprendente anche il rilascio di parere scritto, al fine di tutelare gli interessi e l'immagine dell'Ente e quindi salvaguardare l'interesse pubblico e garantire il necessario supporto tecnico-giuridico in relazione alla fattispecie prevista;
- ▶ demandare alla Responsabile del Servizio Amministrativo ogni conseguente atto e/o adempimento necessario a dare esecuzione alla deliberazione, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa;
- ▶ dare atto che alla relativa spesa dell'importo complessivo di € 2.413,38, Iva, C.p.a. ed ogni altro onere troverà imputazione al Cap. 800 voce 2 del Bilancio 2021/2023 esercizio provvisorio 2021;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Codice dei contratti pubblici* ;

Considerato che in virtù di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d), punto n. 1), d.lgs. 50/2016, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ex art. 1, legge 9.2.1982, n. 31, rientra nell'ambito dei contratti esclusi dall'integrale applicazione del d.lgs. 50/2016, rimanendo soggetta, però, al rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. 50/2016;

Richiamate altresì le linee guida n. 12/2018 approvate dall'Anac con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 le quali ribadiscono ulteriormente che a decorrere dall'entrata in vigore del D. lgs. n. 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di cui occorre dar conto nella determina a contrarre

Posto pertanto che l'incarico configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

Considerato che tale tesi è stata ulteriormente confermata dalla Corte UE (Causa C-264/18) che configura le prestazioni suddette solo nell'ambito di un rapporto che si basa sull'“*intuitu personae*” tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato;

Atteso che, sebbene tali prestazioni siano escluse dall'applicazione del Codice dei contratti, nelle Linee guida n. 12, paragrafo 3.1.5 l'Autorità ha chiarito: «*Il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all'esigenza di assicurare l'affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione*». Conseguentemente, per i servizi legali di cui al citato articolo 17, sebbene la stazione appaltante non possa esigere il medesimo rigore formale previsto dall'articolo 80 d.lgs. 50/2016, la stessa, ha, comunque, l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80;

Atteso che con propria nota n.506 del 04.02.2021 si è proceduto a richiedere all' Avvocato Francesco Pilloni con studio legale in Vico Episcopio 12 a Oristano, una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, attestante il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Vista la documentazione trasmessa dal suddetto professionista in data 08.02.2021 e acclarata al ns.protocollo al n.537 in data 09.02.2021;

Considerato che allo stato attuale si è in attesa di ricevere il DURC da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense-Servizio Accertamenti Contributivi e dichiarativi- richiesto via Pec da questo Ufficio in data 03.02.2021 e che comunque, stante l'urgenza del perfezionamento dell'incarico, si procederà all'affidamento dello stesso, sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva presentata dal legale;

Ritenuto opportuno, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 02 del 28.01.2021, di procedere ad affidare formalmente allo Studio Legale dell'Avvocato Francesco Pilloni di Oristano, l'incarico di cui trattasi ed impegnare in favore dello stesso la somma di € 2.413,38 comprensiva di IVA e CPA, a titolo di spesa legale per l'assistenza stragiudiziale, con imputazione alla voce 800 cap. 2 del Bilancio 2021/2023 esercizio provvisorio 2021;

Dato atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Considerato infine che alla luce del comunicato del Presidente dell'Anac del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000.

Dato atto che , ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZAE3088CBD;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare formalmente allo Studio Legale dell'Avvocato Francesco Pilloni di Oristano, sulla base di quanto espressamente previsto con Deliberazione G.C. n. 02 del 28/02/2021, l'incarico legale esterno di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, comprendente anche il rilascio di parere scritto;

Di impegnare in favore del suddetto operatore, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di euro 2.413,38 con imputazione alla voce 800 cap. 2 art.1 dell'esercizio provvisorio 2021;

Di dare atto che :

- la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- l'obbligazione è esigibile nell'Anno 2021;
- che il Codice Cig assegnato alla transazione è il seguente ZAE3088CBD:

Di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario dell'Ente dando atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte dell'ufficio contabile;

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Art. 33;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Senis, lì 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO:MUSU PAOLO

Il Responsabile del Procedimento
F.TO:COSSU DANIELA

Il Responsabile del servizio
F.TO:PUDDU LIDIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio
F.TO:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10.02.2021 al 25.02.2021.

Senis, lì 10.02.2021

Daniela Cossu